

Stato di indigenza, discordanze tra redditi dichiarati e violazione degli obblighi di assistenza familiare

(Cass. Pen., sez. VI, sent. 16 ottobre – 18 dicembre 2020, n. 36504)

In tema di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, il dedotto stato di indigenza da parte dell'imputato va escluso sulla base di considerazioni fondate sulle discordanze tra i redditi dichiarati in sede di separazione e quelli minori dichiarati al fisco, tali da far ritenere ragionevole la disponibilità di risorse maggiori di quelle denunciate, oltre alla ravvisata mancanza di coincidenza temporale tra il momento dell'interruzione dei versamenti e quello dell'inizio delle asserite difficoltà economiche.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccard - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/01/2018 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore
generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo la
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 29/05/2015 dal Tribunale di Rovigo, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 570 c.p., perchè serbando una condotta contraria alla morale familiare, ometteva di versare alla moglie Z.B. l'assegno mensile di Euro 750 stabilito in sede di separazione, in riferimento alle imputazioni ascrittegli nei tre procedimenti riuniti, dal mese di (OMISSIS).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso G.G.M., articolando due motivi, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per carenza di motivazione in merito alla dedotta incapacità economica dell'imputato di far fronte ai versamenti dell'assegno mensile di mantenimento, emergendo l'impossibilità di farvi fronte, come riscontrato dalla concessione di una pensione sociale d'invalidità, che presuppone l'assenza di altri redditi, e la sopravvenuta revoca dell'assegno di mantenimento disposta in sede civile a riscontro del suo stato di indigenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili perchè manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto.

Essi propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

La Corte in merito alla dedotta incapacità economica dell'imputato ha fatto proprie le argomentazioni del giudice di primo grado sull'irrilevanza delle difficoltà economiche rappresentate dalla difesa, in difetto della prova dell'assoluta incapacità di adempiere ai propri obblighi di mantenimento del coniuge a fronte del totale inadempimento, ritenuto frutto di una precisa scelta volontaria ed arbitraria di interrompere da un certo momento in avanti l'erogazione di ogni forma di sussidio.

Il dedotto stato di indigenza è stato escluso sulla base di considerazioni fondate sulle discordanze tra i redditi dichiarati in sede di separazione e quelli minori dichiarati al fisco, tali da far ritenere ragionevole la disponibilità di risorse maggiori di quelle denunciate, oltre alla ravvisata mancanza di coincidenza temporale tra il momento dell'interruzione dei versamenti e quello dell'inizio delle asserite difficoltà economiche.

In conclusione si tratta di una motivazione esaustiva e completa, il cui impianto logico non è incrinato dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di un minore si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020.